

## Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...<sup>40</sup>

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>41</sup>

*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 1991<sup>42</sup> sulle foreste è modificata come segue:

#### *Art. 7* Rimboschimento compensativo

<sup>1</sup> Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

<sup>2</sup> È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare a condizione che vengano adottati provvedimenti analoghi al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio.

<sup>3</sup> È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 50 anni al fine di recuperare aree ad utilizzo agricolo;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rinaturazione di corsi d'acqua;
- c. per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1°luglio 1966<sup>43</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

#### *Art. 8*

*Abrogato*

---

40 FF ...

41 FF ...

42 RS **921.0**

43 RS **451**

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT<sup>44</sup>, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. al di fuori delle zone edificabili laddove il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

*Art. 13, titolo, cpv. 1 e 3*      Delimitazione tra foreste e zone di utilizzazione

<sup>1</sup> I margini della foresta definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati ai piani di utilizzazione.

<sup>3</sup> I margini della foresta possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se sono stati revisionati i piani di utilizzazione e sono mutate in modo sostanziale le condizioni reali.

## II

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>44</sup> RS 700